

IN FATTO

Rilevato che:

1. il Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza 21 dicembre 2018, n. 7678, accolse la domanda risarcitoria proposta dall'attore Co.Sa., nonché dagli intervenuti Co.Gi., Ce.Ve. e Ru.Po., nei confronti dei convenuti Ufficio Centrale Italiano di Assistenza Assicurativa Automobilisti in Circolazione Internazionale soc. cons. a r.l. (d'ora innanzi anche "UCI") e Bo.Ma., in relazione ai danni subiti a causa dell'incidente stradale provocato da quest'ultimo in data 21 novembre 2017 in località Carditello;
2. il gravame interposto dall'UCI avverso questa decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza 9 febbraio 2023, n. 537;

il Tribunale, rilevato che la società appellante aveva notificato l'atto d'appello alle controparti in data 25 gennaio 2019, allegando che la sentenza di primo grado, depositata il 21 dicembre 2018, le era stata notificata il 27 dicembre 2018, ha ritenuto che, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di trenta giorni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., l'allegazione circa la ricevuta notificazione della sentenza gravata avrebbe onerato l'impugnante di produrre una copia autentica con la relazione di notificazione, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. (norma dettata per il giudizio di cassazione, ma applicabile anche al giudizio d'appello), pena l'improcedibilità del gravame (sanzione che nel giudizio d'appello si sarebbe tradotta in quella più generale di inammissibilità), dal momento che l'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale avrebbe imposto la verifica della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione;

ciò ritenuto, il Tribunale ha osservato che, nella fattispecie, il detto onere non poteva reputarsi assolto, in quanto l'appellante si era limitato a depositare, unitamente a copia della sentenza, la "ricevuta cartacea della notifica telematica della stessa", ovverosia "documenti cartacei riproducibili delle ricevute di accettazione e/o di avvenuta consegna", consistenti nella "riproduzione grafica di files p.d.f.", anziché "questi files nel loro originario formato digitale", ovverosia i file cert.eml e dati cert.xml contenuti nella c.d. busta di trasporto e i loro corrispondenti allegati alla ricevuta di avvenuta consegna; soltanto la consultazione di questi files nel loro originario formato digitale avrebbe infatti permesso di verificare "l'effettivo contenuto del messaggio di posta elettronica certificata spedito e recapitato", nonché la "corrispondenza degli atti e documenti inoltrati dal mittente agli atti e documenti consegnati al destinatario", mentre tale verifica non era possibile sulla base della mera ricevuta di consegna in formato .pdf;

il giudice d'appello ha quindi reputato che non fosse riscontrabile ex actis la data di notificazione della sentenza impugnata, con conseguente impossibilità di accertare se l'impugnazione fosse stata tempestivamente proposta nel termine di trenta giorni da quella data;

avuto riguardo, inoltre, alla circostanza che l'intervallo temporale tra la data di pubblicazione della sentenza (21 dicembre 2018) e quella di notificazione dell'appello (25 gennaio 2019) era superiore ai trenta giorni, ha concluso che dovesse necessariamente dichiararsi l'inammissibilità del gravame;

3. propone ricorso per cassazione l'UCI, sulla base di tre motivi;

risponde con controricorso Co.Sa., mentre non svolgono difese gli altri intimati indicati in epigrafe;

la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art.380-bis.1 cod. proc. civ.;

il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte;

la società ricorrente ha depositato memoria.

IN DIRITTO

Considerato che:

1. preliminarmente va rilevato che, sebbene l'atto difensivo depositato da Co.Sa. sia intestato come "Controricorso e ricorso incidentale", in esso non viene articolato alcun motivo di ricorso incidentale, limitandosi il controricorrente a resistere al ricorso proposto dall'UCI, invocandone la declaratoria di inammissibilità e, nel merito, il rigetto;

2.1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata "Violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 369 comma 2 c.p.c.). Erronea applicazione ai sensi dell'art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. della normativa vigente in tema di procedibilità del ricorso per Cassazione al procedimento di appello";

la sentenza impugnata è criticata per avere erroneamente applicato la disciplina della procedibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art.369 cod. proc. civ., al giudizio di appello;

la società ricorrente sostiene che non vi sarebbe spazio per una estensione analogica di tale disciplina al giudizio d'appello, in relazione al quale gli artt. 342 e 348 cod. proc. civ. dettano una normativa specifica e dettagliata sia dell'inammissibilità che dell'improcedibilità;

2.2. con il secondo motivo viene denunciata "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. - Erronea applicazione dell'art. 23, comma 2 del Codice in tema di valutazione dell'efficacia probatoria delle copie e degli estratti su supporto analogico di un documento informatico se la loro conformità non è espressamente disconosciuta";

la sentenza impugnata è criticata per avere erroneamente applicato la normativa vigente in tema di valutazione dell'efficacia probatoria di copie relative a documenti informatici depositate su supporto analogico;

la società ricorrente, movendo dal disposto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - secondo cui "le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta - sostiene che, laddove una parte processuale provveda al deposito di una copia di un documento informatico su supporto analogico, sarebbe onere della controparte contestarne la conformità all'originale, dal momento che, in assenza di un espresso disconoscimento del documento, la legge stabilirebbe l'equipollenza probatoria tra i due documenti;

2.3. con il terzo motivo viene denunciato "Error in procedendo ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione al contenuto oggettivo della prova. Erronea percezione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. del contenuto oggettivo della prova della notificazione e della mancata contestazione da parte degli appellati costituiti";

la sentenza impugnata è criticata per avere escluso l'inferenza probatoria del deposito in giudizio delle copie in .pdf del messaggio PEC ricevuto, della sentenza notificata e della relata di notifica, in funzione della dimostrazione dell'avvenuta notificazione della sentenza e, conseguentemente, della tempestività della sua impugnazione nel termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ.;

3. i tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati, nei termini che si vanno a precisare;

in primo luogo, giova evidenziare che la disposizione dell'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., dettata per il ricorso per cassazione, trova fondamento nella peculiarità funzionale e nella struttura formale del procedimento di legittimità, sicché essa, quale disposizione particolare, non può essere estesa analogicamente al giudizio d'appello, specie quoad effectum, ai fini della individuazione delle implicazioni del mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata;

resta, tuttavia, che nell'ipotesi in cui l'appellante abbia allegato di avere avuto la notifica della sentenza di primo grado oggetto di gravame, il giudice d'appello deve verificare la tempestività dell'impugnazione nel rispetto del termine breve di trenta giorni e, a tal uopo, l'appellante è onerato di dare la prova della circostanza di fatto relativa all'avvenuta ricezione della notificazione della sentenza in una data risalente a non più di trenta giorni prima rispetto a quella in cui egli ha notificato l'atto di impugnazione;

questa prova, diversamente da quanto reputato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non esige, tuttavia, necessariamente il

deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione in formato digitale e può essere adeguatamente fornita anche mediante il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf;

questa Corte ha statuito, al riguardo, che, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato .pdf, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato .eml o .msg (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 cod. proc. civ. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore (Cass. 04/09/2023, n. 25686);

nel caso di specie, è pacifico che la società appellante aveva depositato la copia in formato .pdf del messaggio PEC relativo alla notificazione della sentenza effettuata nei suoi confronti in data 27 dicembre 2018 dall'attore vittorioso in primo grado;

il giudice d'appello, avuto riguardo al dato, altrettanto pacifico, che l'atto d'appello era stato notificato il 25 gennaio 2019 (nel pieno rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 cod. proc. civ.), avrebbe quindi dovuto trarne la necessaria implicazione circa la tempestività dell'impugnazione ed esaminare nel merito il gravame;

il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, che provvederà a delibare nel merito il gravame proposto dall'Ufficio Centrale Italiano di Assistenza Assicurativa Automobilisti in Circolazione Internazionale soc. cons. a r.l. avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città n. 7678/2018, provvedendo, all'esito, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2025.